

REGOLAMENTO (CE) N. 2929/95 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1995****che stabilisce in quali casi si applica il regolamento (CEE) n. 1541/93 alle superfici messe a riposo per la campagna di commercializzazione 1996/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione, prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2336/95 del Consiglio, del 26 settembre 1995, che deroga, per quanto riguarda l'obbligo della messa a riposo di terreni per la campagna 1996/97, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽²⁾, ha fissato al 10 % l'obbligo di messa a riposo dei terreni abbinato a rotazione, nonché l'obbligo per ogni altra forma di messa a riposo diversa da quello abbinato alla rotazione; che tuttavia, per i produttori che trasferiscono il loro obbligo di ritiro a un altro produttore a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2800/95⁽⁴⁾, la percentuale di ritiro abbinato a rotazione è maggiorata del 5 %; che tuttavia tale maggiorazione è ridotta del 3 % in determinati casi, previsti dal regolamento (CEE) n. 1541/93; che è quindi necessario stabilire in quali casi si applica quest'ultimo regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1541/93 ha autorizzato una messa a riposo non soggetta a rotazione per ulteriori tre punti percentuali rispetto alla percentuale abbinata alla rotazione, per i terreni messi a maggese per le campagne 1994/95 e 1995/96 negli Stati membri in cui si prevede che la superficie da ritirare dalla produzione nel corso del primo anno del regime supererà il 13 % della superficie di base dello stesso Stato; che nel periodo suddetto la Commissione è tenuta ad effettuare uno studio per determinare gli effetti della rotazione sulle rese negli Stati membri interessati; che era stato convenuto che in base alla relazione della Commissione si sarebbe decisa la percentuale da applicare nei suddetti Stati membri a partire dalla campagna 1996/97;

considerando che il Regno Unito soddisfa il suddetto criterio; che la Commissione ha effettuato uno studio nel Regno Unito; che i risultati dello studio non sono conclusivi in quanto il numero di produttori che hanno ritirato seminativi dalla produzione senza rotazione è molto limitato e non sono ancora disponibili i dati per la seconda metà della campagna di commercializzazione;

considerando che attualmente non si dispone di una base attendibile per stabilire se i tre punti percentuali supplementari diano la stessa garanzia, in termini di controllo della produzione, che la percentuale decisa per la messa a riposo abbinata a rotazione; che i risultati dello studio attualmente disponibili non escludono tuttavia tale possibilità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1541/93 autorizza anche una percentuale di messa a riposo non abbinata a rotazione di ulteriori tre punti percentuali rispetto alla percentuale abbinata a rotazione nelle zone vulnerabili di cui alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽⁵⁾, oppure su tutto il territorio di uno Stato membro che sceglie di applicarvi i programmi d'azione previsti dalla stessa direttiva; che per dare tale autorizzazione la Commissione deve constatare che nello Stato membro interessato si è proceduto ad una riduzione significativa dell'uso di fertilizzanti; che la Commissione era tenuta a redigere una relazione alla fine della campagna 1995/96 sulle conseguenze sulla produzione; che non è possibile trarre conclusioni definitive prima che la relazione sia completata; che, tuttavia, la Commissione riconosce che la riduzione dell'impiego di fertilizzanti in Danimarca può considerarsi significativa, il che permette di realizzare i programmi di azione previsti dalla direttiva 91/676/CEE;

considerando che ai fini del trasferimento dei loro obblighi di messa a riposo è opportuno ammettere i produttori della Danimarca e del Regno Unito, per la campagna di commercializzazione 1996/97, al beneficio del disposto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1541/93;

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 236 del 5. 10. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1.

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

Unito per la campagna 1996/97 si considerano rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1541/93.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, i ritiri dalla produzione effettuati in Danimarca e nel Regno

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
